

**REGOLAMENTO
PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI**

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2021

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento:

- stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento e degli annunci relativi ad anniversari e ricorrenze di eventi luttuosi effettuate da imprese di pompe funebri, da enti o gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art. 2;
- non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 2 – Luoghi di affissione

Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono posizionati in:

- Via Nazionale;
- Via Capo d'Orso;
- Frazione Capannaccia;
- Frazione Barrabisa;
- Località Capo d'Orso.

Articolo 3 – Modalità di affissione e defissione

L'affissione è effettuata direttamente dall'impresa di pompe funebri, dal gruppo o dall'ente interessati, nel rispetto delle seguenti modalità:

- per tutti gli annunci devono essere affissi solo fogli di dimensioni standard di: altezza cm 21,00 - larghezza cm 29,07 (formato A4);
- deve essere rispettata la distanza di 2,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
- l'affissione degli annunci nelle bacheche con interno in legno deve avvenire solo ed esclusivamente con l'uso di puntine da disegno che vanno rimosse al momento della defissione. Il fissaggio alle bacheche con interno in metallo va fatto con appositi magneti o colla;
- ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci e ha l'obbligo, al momento della defissione, di pulire lo spazio che occupava;
- è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti anche ove fossero scaduti i termini di affissione, a meno di impellente necessità ed urgenza. In tale caso possono essere coperti o rimossi gli annunci a partire dai più vecchi;
- gli annunci funebri devono essere rimossi entro quattro giorni dalla celebrazione del funerale;

- gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio, qualora fosse ancora presente il relativo annuncio funebre e devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di affissione. Gli annunci per anniversari e/o ricorrenza possono essere affissi tre giorni prima della ricorrenza e/o anniversario e devono essere rimossi entro tre giorni successivi alla ricorrenza e/o anniversario.

Articolo 4 – Pagamento del diritto

Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, la cui tariffa è deliberata annualmente dal Comune in sede di approvazione del bilancio ed in base all'art.66 lett. c) del vigente regolamento C.C. n.53 del 17/12/2020 istitutivo del canone unico patrimoniale.

Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti in trattazione debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto.

Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri debbono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione all'ufficio tributi comunale, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del D.Lgs. n.507/93.

Articolo 5 – Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: l'impresa che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, l'impresa, gruppo o ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede l'impresa, il gruppo o l'ente, l'indirizzo e il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.
3. L'indicazione di cui al precedente comma deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti: va riportata, in alternativa, una delle seguenti diciture: "Servizio funebre effettuato dall'impresa" ovvero "Affissione effettuata da", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2.

Articolo 6 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 o 4 è applicata all'impresa, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.

5. Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge 689/81.
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Articolo 7 – Accesso alle bacheche

Le imprese che operano occasionalmente sul territorio comunale possono rivolgersi al Comune per ottenere l'autorizzazione e/o la consegna delle chiavi per il tempo strettamente necessario all'affissione e defissione degli annunci.